



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 09/11/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 05/04/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/04/2017, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- in via principale, il rimborso, in applicazione del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 5.572,09 a titolo di interessi, commissioni e oneri assicurativi non maturati;
- in via subordinata, il rimborso dei costi recurring secondo il criterio proporzionale lineare ed il rimborso degli oneri considerati up front secondo il criterio della curva degli interessi;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento alla francese e l'infondatezza della richiesta di rimborso degli stessi secondo il criterio pro rata temporis;
- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura up front delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- l'inapplicabilità dei principi affermati dalla sentenza Lexitor;
- l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, calcolati secondo le Condizioni Generali di Assicurazione;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, comunque non provate.

Pertanto chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui "in applicazione della novella legislativa di cui all'art. 11-octies comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up-front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Nel caso di specie, il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 05/04/2013, dunque prima dell'entrata in vigore (25.07.21), della l. n. 106 del 23 luglio del 2021, di conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, il cui art. 11 -octies ha modificato l'art. 125 -sexies del TUB.

Fatte queste premesse, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - ritiene che alle Commissioni dovute alla mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera a, modulo SECCI) deve riconoscersi natura up-front, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Il Collegio ritiene, invece, che abbiano natura senz'altro recurring le Commissioni dovute alla mandataria per la gestione del finanziamento (lett. b), in quanto remunerative di attività relative alla



gestione del prestito e che, pertanto, esse siano rimborsabili per la quota non maturata a seguito della estinzione anticipata del finanziamento secondo il criterio proporzionale lineare (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7231/20): tali commissioni risultano già rimborsate. Il medesimo criterio di rimborso deve trovare applicazione in relazione agli interessi corrispettivi; non risultando fondata, sul punto, l'eccezione dell'intermediario, secondo cui siffatta conclusione sarebbe incompatibile con la previsione contrattuale di un piano di ammortamento alla francese, a rate costanti, con quote di interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Al riguardo, si rileva che il modulo SECCI (richiamato anche dalle condizioni generali di contratto) prevede l'applicazione del criterio proporzionale lineare per la determinazione dell'importo retrocedibile a titolo di interessi, in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7740/21). Di natura up-front e, pertanto, non rimborsabili sono le provvigioni di cui alla lett. c). Per quel che riguarda il rimborso degli oneri assicurativi (premio vita e premio impiego) è stato valorizzato il criterio delle CGA (in atti e che il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto) tenuto conto del consolidato orientamento dell'Arbitro. Tale rimborso risulta già essere stato effettuato. Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72						
Oneri sostenuti									
<i>interessi corrispettivi</i>				recurring pro rata temporis	8.539,63	5.123,78		3.361,03	1.762,75
<i>commissione mandataria lett.a</i>				up front	719,10				0,00
<i>commissione mandataria lett.b</i>				recurring pro rata temporis	719,10	431,46		431,58	-0,12
<i>provvigioni lett.c</i>				up front	3.717,90				0,00
<i>costi ass. premio vita</i>				criterio c.g.a.	257,04			sì	già rimborsati
<i>costi ass. premio impiego</i>				criterio c.g.a.	1.655,06			sì	già rimborsati
Totale									1.763
						Interessi legali		sì	

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti. La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.763,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI